

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE

AMTSBLATT

DER

AUTONOMEN REGION TRENTINO - SÜDTIROL

**PARTE TERZA**

Si pubblica ogni venerdì
Nel caso di festività il bollettino
esce il primo giorno feriale successivo

DRITTER TEIL

Erscheint jeden Freitag
Fällt der Freitag auf einen Feiertag, erscheint
das Amtsblatt am darauffolgenden Werktag

Redazione e Amministrazione: Giunta regionale - 38100 Trento -
 Via Gazzoletti, 2 - Tel. 201111 - Fax 0461-201389 - Direttore: Ilse Facchini

Schriftleitung und Verwaltung: Regionalausschuß - 38100 Trient -
 Via Gazzoletti 2 - Tel. 201111 - Fax 0461-201389 - Direktor: Ilse Facchini

AVVERTENZE

Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in cinque parti:
 a) parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;
 b) parte seconda: atti statali e comunitari;
 c) parte terza: avvisi legali;
 d) parte quarta: concorsi ed esami;
 e) parte quinta: personale regionale e provinciale.
 Art. 1 della legge regionale 22 luglio 1995, n. 6

I testi da pubblicare a pagamento o a credito nella parte terza, ai sensi della vigente disciplina statale in materia di annunci legali, devono essere redatti in duplice copia, di cui una in carta legale oppure su carta libera uso bollo, se godono dell'esenzione dall'imposta di bollo da provarsi a cura del richiedente o se l'imposta viene corrisposta in modo straordinario.

La pubblicazione degli avvisi legali, per i quali la vigente legislazione statale non prevede la pubblicazione gratuita o a credito, è subordinata al pagamento dell'importo dovuto in base a fattura emessa secondo tariffa e inviata al richiedente dalla redazione del Bollettino Ufficiale.

Gli annunci e gli avvisi devono essere firmati in calce dal richiedente, il nome e il cognome del quale devono risultare trascritti in modo leggibile accanto alla firma, unitamente all'indirizzo al quale l'Amministrazione invierà fattura relativa all'inserzione. Si darà corso alla pubblicazione dell'inserzione ad avvenuto pagamento degli importi dovuti (risultanti dalla fattura).

L'Amministrazione invierà all'inserzionista, per ogni inserzione pubblicata, due copie del relativo bollettino.

Gli avvisi per i quali la legge prevede la pubblicazione gratuita dovranno pure venir presentati in duplice copia e firmati in calce dal richiedente. Nome e cognome del richiedente devono essere trascritti in modo leggibile. Accanto dovrà essere indicato l'indirizzo al quale il bollettino dovrà essere inviato.

Ad ogni inserzionista a titolo gratuito verrà trasmessa una copia del relativo bollettino.

Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382 intestato all'Amministrazione del Bollettino Ufficiale. NON SARANNO RICONOSCIUTI PAGAMENTI FATTI IN ALTRO MODO.

Fascicoli separati del Bollettino Ufficiale possono essere acquistati presso:
 Libreria Disertori - Via Diaz, 11 - Trento.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E DI VENDITA

Parte I e II:		Parte IV	
annuale	L. 141.000	annuale	L. 100.000
semestrale	L. 87.000	semestrale	L. 70.000
un fascicolo	L. 2.000	un fascicolo	L. 2.000
Parte III:		Parte V: (riservata agli enti pubblici ed al personale regionale)	
annuale	L. 87.000	annuale	L. 16.000
semestrale	L. 54.000	semestrale	L. 11.000
un fascicolo	L. 2.000	un fascicolo	L. 1.000

Supplementi ordinari e straordinari:
 - fino a 50 pagine: L. 3.000
 - oltre 50 pagine: L. 3.000 + 2.000 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine
 - fascicoli arretrati: il doppio.

SI INTENDONO ARRETRATI I FASCICOLI RICHIESTI DOPO IL NOVAN-
 TESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DATA DI INTESTAZIONE.

TARIFFA DELLE INSERZIONI

L. 54.000 per diritto fisso di testata più L. 13.000 per ogni riga dattiloscritta in spazio di carta bollata o di carta uso bollo.
 Sul prezzo di ciascuna inserzione sarà applicata l'imposta sul valore aggiunto in ragione del 19%.

MITTEILUNGEN

Das Amtsblatt gelangt in fünf Teilen zur Veröffentlichung:

- a) erster Teil: Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden;
- b) zweiter Teil: Akte des Staates und der Europäischen Union;
- c) dritter Teil: Amtsanzeigen;
- d) vierter Teil: Wettbewerbe und Prüfungen;
- e) fünfter Teil: Personal der Region und der Provinzen.

Art. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Juli 1995, Nr. 6

Die im dritten Teil zu veröffentlichenden entgeltlichen Verlautbarungen oder Verlautbarungen auf Kredit sind im Sinne der geltenden staatlichen Regelung über die Amtsanzeigen in zweifacher Ausfertigung, davon eine auf Stempelpapier oder auf stempelfreien Aktenpapier abzufassen, wenn sie von der Stempelgebühr befreit sind, was vom Antragsteller nachzuweisen ist, oder wenn eine außerordentliche Gebühr entrichtet wird.

Die Veröffentlichung der Amtsanzeigen, für welche die geltende staatliche Gesetzgebung keine unentgeltliche Verlautbarung oder eine Verlautbarung auf Kredit vorsieht, erfolgt gegen Bezahlung des Betrages, der auf der Grundlage einer tarifgemäß ausgestellten Rechnung geschuldet ist, die dem Antragsteller durch die Redaktion des Amtsblattes zugestellt wird.

Die Anzeigen und Bekanntmachungen müssen vom Antragsteller unterzeichnet sein, dessen Vor- und Zuname samt der Anschrift, an welche die Verwaltung die Rechnung für die Anzeige übermitteln wird, neben der Unterschrift gut leserlich wiedergegeben werden müssen. Die Anzeige wird nach erfolgter Zahlung der geschuldeten (aus der Rechnung hervorgehenden) Beträge veröffentlicht.

Die Verwaltung übermittelt dem Antragsteller für jede veröffentlichte Anzeige zwei Ausfertigungen des entsprechenden Amtsblattes.

Die Anzeigen, für die kraft Gesetz die kostenlose Veröffentlichung vorgesehen ist, müssen ebenfalls in doppelter Ausfertigung eingereicht und vom Antragsteller unterzeichnet werden, dessen Vor- und Zuname gut leserlich wiedergegeben werden müssen. Daneben ist die Anschrift anzugeben, an die das Amtsblatt übermittelt werden muß.

Für jede kostenlose Veröffentlichung wird dem Antragsteller eine Ausfertigung des entsprechenden Amtsblattes übermittelt.

Die Zahlung des Bezugspreises und der Anzeigen hat ausschließlich auf Postkontokorrent Nr. 235382, auf die Verwaltung des Amtsblattes lautend, zu erfolgen. ZAHLUNGEN ANDERER ART WERDEN NICHT ANERKANNT.

Einzelne Nummern des Amtsblattes sind erhältlich bei:
 Buchhandlung Disertori - Via Diaz 11 - Trient.

BEZUGS- UND VERKAUFSPREISE

I. und II. Teil:		IV. Teil	
jährlich	L. 141.000	jährlich	L. 100.000
halbjährlich	L. 87.000	halbjährlich	L. 70.000
Einzelnummer	L. 2.000	Einzelnummer	L. 2.000
III Teil:		V. Teil: (vorbehalten für die öffentlichen Körperschaften und für das Personal der Region)	
jährlich	L. 87.000	jährlich	L. 16.000
halbjährlich	L. 54.000	halbjährlich	L. 11.000
Einzelnummer	L. 2.000	Einzelnummer	L. 1.000

Ordentliche Beiblätter und Sondernummern:

- bis zu 50 Seiten: 3.000 Lire
- über 50 Seiten: 3.000 Lire + 2.000 Lire für weitere 50 Seiten oder wenigstens 25 Seiten
- ältere Einzelnummern: das Doppelte.

ALS ÄLTERE EINZELNUMMERN GELTEN JENE, DIE MEHR ALS 90 TAGE NACH IHREM AUSGABEDATUM VERLANGT WERDEN.

ANZEIGENTARIFE

Feste Gebühr 54.000 Lire zuzüglich 13.000 Lire je Schreibmaschinenzeile auf Stempelpapier oder stempelpapierähnlichem Papier.

Auf den Preis jeder Anzeige wird die Mehrwertsteuer in Höhe von 19% angewandt.

Art. 5
Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

3. Il Consigliere che per motivi diversi (ad esempio personali, di parentela, professionali o di altra natura), abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il regolamento può precisare i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

4. Il regolamento disciplina l'esercizio, da parte dei Consiglieri, dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.

5. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo statuto.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

7. Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza determinata nella misura di lire sessantamila.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58
Regolamenti comunali

1. I regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. I regolamenti entrano in vigore ad avvenuta comunicazione, da parte dei competenti organi provinciali, del superamento del controllo di legittimità; ed essi è data pubblicità nelle forme previste dall'art. 51 del presente Statuto.

2232

COMUNE DI RONCONE
(Provincia di Trento)

Modifiche allo Statuto comunale

Il Sindaco del Comune di Roncone rende noto che, con deliberazione n. 77 del 27 dicembre 1995, il Consiglio comunale di Roncone ha approvato le seguenti modifiche allo Statuto comunale, pubblicato sul S.S. al n. 43 del 21 ottobre 1994.

Gli articoli 5, 6, 10, 11, 12, 15, 30, 33 sono riformulati come di seguito:

Art. 5.
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la comunità e ne individua e interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo ed indirizzo approvando il documento programmatico da esso proposto.

2. Adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla L. R. e le altre previste dallo Statuto, nell'ambito della legislazione vigente.

3. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con gli indirizzi generali, i principi dello Statuto e gli atti fondamentali della programmazione.

Art. 6.
Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Sono tuttavia esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e fino alla votazione della stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano effi-

caci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. Ai Consiglieri spetta un'indennità di carica in misura pari al 50% del valore massimo stabilito in materia dal vigente ordinamento regionale.

Art. 10.

Il Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco.

5. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della L. 19 marzo 1990, n. 5, come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

6. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

Art. 11

Giunta comunale

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori, tra cui uno con funzioni di Vicesindaco, nominati dal Sindaco. Non oltre la metà degli Assessori possono essere scelti tra i cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale nonché di particolare competenza e qualificazione nel campo loro assegnato.

3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al segretario.

4. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

5. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 12

Mozione di sfiducia

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei Consiglieri, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.

2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

Art. 15.

Aziende speciali (art.45 L.R. 1/93)

1. Qualora siano istituite aziende speciali, il Presidente è nominato dal Consiglio, su proposta della Giunta, al di fuori del proprio seno in base a criteri di documentata esperienza e capacità.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 2 e non superiore a 4, nominati con gli stessi criteri previsti per il Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Lo Statuto dell'azienda determina gli atti fondamentali soggetti all'approvazione del Consiglio comunale e deve in ogni caso contemplare: la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali e i regolamenti concernenti i servizi.

5. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi dell'azienda, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

6. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o di grave violazione degli indirizzi comunali, sulla base di una mozione presentata da almeno 2/5 dei Consiglieri in carica, il Consiglio comunale può, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Art 30.

Speciali forme di pubblicità (art.29 L.R. 13/93)

Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in locali idonei del Comune, al fine di una loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a. lo Statuto
- b. i regolamenti
- c. il bilancio comunale e i documenti annessi
- d. i piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione e pianificazione del Comune e ogni altro atto che, in base a de-

libera del Consiglio comunale, debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

I regolamenti e ogni altro atto devono venir pubblicizzati rispettando la normativa regionale vigente, che detta regole e fissa modi di divulgazione ben determinati.

Art. 33.

Criteri generali

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel rispetto dei fini statutori. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale, il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

3. Le tariffe dei servizi pubblici sono fissate, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di erogare servizi a tariffe ridotte che non coprono i costi di gestione, gli strumenti contabili devono essere redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo

5. La gestione contabile del Comune è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale con la

maggioranza degli aventi diritto, nell'ambito delle leggi e dello Statuto.

6. Il Comune delibera, nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

7. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica.

8. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria dell'esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

9. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. All'elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

10. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione della efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

11. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno 30 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

2233

COMUNE DI BRESSANONE (Provincia di Bolzano)

Modifiche allo Statuto comunale

Il Sindaco del Comune di Bressanone rende noto che, con deliberazione n. 6 del 25 gennaio 1996, il Consiglio comunale di Bressanone ha approvato le seguenti modifiche allo Statuto comunale, pubblicato sul S.S. al n. 23 del 3 giugno 1994.

Art. 7

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di rappresentanza dell'elettorato nonché l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio comunale fissa i principi generali relativi alla gestione dell'amministrazione comunale. Esso controlla l'intera gestione amministrativa del Comune.

GEMEINDE BRIXEN (Provinz Bozen)

Änderungen zur Gemeindegatzung

Der Bürgermeister der Gemeinde Brixen gibt bekannt, daß mit Ratsbeschluß Nr. 6 vom 25. Januar 1996 der Gemeinderat folgende Änderungen zur Gemeindegatzung, die im außerordentlichen Beiblatt Nr. 23 vom 3. Juni 1994 veröffentlicht wurde, genehmigt hat.

Art. 7

Der Gemeinderat

1. Der Gemeinderat ist das Repräsentativorgan der Wählerschaft sowie das politisch-administrative Leitungs- und Kontrollorgan der Gemeinde.
2. Der Gemeinderat beschließt die allgemeinen Grundsätze nach denen die Verwaltung geführt wird. Er überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde.